

COPIA



COMUNE DI FISCAGLIA PROVINCIA DI FERRARA

**Deliberazione n° 166
in data 12/12/2017**

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza del gioco d'azzardo lecito - Individuazione luoghi sensibili ai sensi della Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 e della D.G.R. n. 831 del 12 giugno 2017.

L'annoduemiladiciassette, addì dodici del mese di dicembre alle ore 17.50 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Mucchi Sabina	Sindaco	X	
2	Tosi Fabio	Vice Sindaco	X	
3	Trombelli Massimo	Assessore Esterno	X	
4	Tuffanelli Gianni	Assessore Effettivo	X	
5	Romani Melissa	Assessore Effettivo	X	
			5	0

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Esposito Rodolfo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Mucchi Sabina, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Comunicata alla Prefettura in data: _____

Publicata all'Albo per 15 gg. consecutivi dal _____ e contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG
Fto Fortini Stefania

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- la Regione Emilia-Romagna con Legge 4 luglio 2013, n. 5, successivamente modificata con legge 28 ottobre 2016, n. 18, ha dettato disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito. In particolare l'art. 6, comma 2 bis, stabilisce il divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito negli esercizi che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai cd. *“luoghi sensibili”*;
- i cd. *“luoghi sensibili”* sono definiti sempre dall'art. 6, comma 2 bis, della Legge 5/2013 nel modo seguente: *“istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori”*;
- è rimessa alla facoltà del Comune, ai sensi del comma 2 quater dello stesso art. 6, l'individuazione di altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni di cui al comma 2 bis, tenuto conto dell'impatto di dette installazioni nel contesto della sicurezza pubblica, di problemi connessi con la viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica;
- la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha dato concreta attuazione all'art. 6 della legge regionale n. 5/2013, attraverso la D.G.R. n. 831 del 12/06/2017 dettando, all'allegato 1, le *“Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”* stabilendo, tra l'altro, che i comuni entro sei mesi dalla pubblicazione della DGR stessa provvedano alla mappatura dei luoghi sensibili presenti all'interno dei propri territori;

Richiamati l'art. 97 della Costituzione e la Legge n. 241 del 1990, ai sensi dei quali l'attività amministrativa deve essere improntata ai criteri di imparzialità, di correttezza e di trasparenza nonché di economicità ed efficienza, con divieto di aggravare inutilmente il procedimento amministrativo;

Ravvisata la necessità di adottare provvedimento, di carattere generale, volto alla ricognizione sul territorio comunale dei luoghi in parola, per garantire, da una lato, la certezza del diritto da parte degli operatori interessati, e, per altro verso, fornire un efficace strumento cui attenersi nello svolgimento dell'attività istruttoria per le richieste di nuova collocazione. Provvedimento che peraltro appare opportuno soprattutto per quegli aspetti, ed in particolare quelli attinenti alla tipologia dei luoghi, che necessariamente richiedono valutazioni discrezionali;

Esaminate le ulteriori precisazioni fornite, attraverso il sito istituzionale, dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ANCI (*FAQ*), sia in tema di individuazione dei luoghi sensibili, che relativamente alle modalità di misurazione della distanza di cinquecento metri;

Attesa la propria competenza in materia, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo, che non dà luogo pertanto alla individuazione di ulteriori luoghi sensibili, diversi da quelli specificatamente elencati all'art. 6, comma 2 bis, della Legge 5/2013 e dalla D.G.R. n. 831/2017;

Ritenuta l'opportunità che l'identificazione dei cd *“luoghi sensibili”* avvenga anche attraverso la loro rappresentazione cartografica. Ciò al fine di consentire, sia la loro individuazione anche da parte di soggetti non conoscitori della toponomastica locale, che l'identificazione della figura geometrica di riferimento all'interno della quale possa ricavarsi l'accesso principale, necessario al fine del computo della distanza;

Visto l'elaborato denominato: Allegato 1) ELENCO LUOGHI SENSIBILI, che individua gli stessi all'interno di ciascuna tipologia come definite dall'art. 6, comma 2 bis, della Legge 5/2013;

Visti l'elaborato denominato: Allegato 2) PLANIMETRIA MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI, predisposto dai Servizi Tecnici comunali relativo all'individuazione in mappa dei luoghi oggetto della ricognizione di cui al presente provvedimento con le relative aree nelle quali, come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri;

Dato atto che l'individuazione delle aree nelle quali è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è stata operata con strumenti informatici, adottando il criterio della misurazione del raggio di 300 mt. dall'accesso del luogo sensibile, come da indicazioni della Regione Emilia-Romagna stessa, e che conseguentemente in caso di

eventuali nuove installazioni in aree adiacenti a detti limiti si dovrà procedere ad idonea misurazione;

Richiamati:

- la Legge Regionale 4 luglio 2013, n. 5 “*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*”;
- la legge Regionale 28 ottobre 2016 n. 18 “*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili*”;
- la D.G.R. n. 831 del 12/06/2017 “*Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)*”;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio SUAP in ordine alla sola regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma primo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di individuare nel proprio territorio i “*luoghi sensibili*”, di cui alla Legge Regionale n. 5 del 2013 e s.m.i. e D.G.R. n. 831 del 2017, come identificati all'interno dell'Allegato 1) ELENCO LUOGHI SENSIBILI, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la tavola di pianificazione denominata Allegato 2) PLANIMETRIA MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale con riferimento ai “*luoghi sensibili*” vengono individuate le aree in cui, come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i., è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri;
3. di dare atto che l'individuazione delle aree di cui all'Allegato 2) è stata operata con strumenti informatici, adottando il criterio della misurazione del raggio di 300 mt. dall'accesso del luogo sensibile, come da indicazioni della Regione Emilia-Romagna stessa, e che conseguentemente in caso di eventuali nuove installazioni in aree adiacenti a detti limiti si dovrà procedere ad idonea misurazione;
4. di dare atto che, non vengono individuati ulteriori luoghi sensibili, diversi da quelli specificatamente elencati all'art. 6, comma 2 bis, della Legge 5/2013 e dalla D.G.R. n. 831/2017;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul proprio sito web istituzionale.

DELIBERA altresì

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza in quanto i termini applicativi sono stabiliti direttamente dalla normativa regionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FtoMucchi Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Esposito Rodolfo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG
Fortini Stefania

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione e' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo ente (art. 32/C.1 Legge 18/06/2009 n. 69) per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Esposito Rodolfo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito web istituzionale del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000, il
- La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il **12.12.2017** perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Esposito Rodolfo